



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

Codice Fiscale 00231450651

Tel. 081 - 5169111

Fax 081 - 5143532

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

del 12 aprile 2016

OGGETTO: "Regolamento rimborso spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni".

L'anno **duemilasedici** e questo giorno **dodici** del mese di **aprile**, alle ore 16,00, nell'aula consiliare, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 6 aprile 2016, prot. n. 9095, si è riunito il **Consiglio comunale** in seduta ordinaria di prima convocazione. Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, dott. Andrea Monetti.

Sul presente argomento, all'appello iniziale sono presenti n. **11** consiglieri ed il Sindaco e risultano assenti n. **5** consiglieri, come segue:

Giovanni Maria Cuofano – Sindaco

Presente

Assente

NOMINATIVO		PRES.	ASS.	NOMINATIVO		PRES.	ASS.
1) Afeltra	Antonietta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9) Monetti	Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Battipaglia	Anna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10) Montalbano	Anna Lisa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ciancio	Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11) Pagano	Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) D'Acunzi	Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12) Pagano	Bartolomeo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Di Martino	Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13) Salzano	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Fabbricatore	Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14) Senatore	Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Genco	Michele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15) Villani	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Lamberti	Maurizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16) Viziola	Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Giustificano l'assenza i Sigg.: _____

Partecipa il Segretario generale d.ssa Lucia Celotto

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Omissis dibattito (Gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale allegato alla presente, ai sensi dell'art. 92 del regolamento - *allegato sub "C"*).

Alle ore 17,35 si allontana dall'aula il consigliere Montalbano

Risultano presenti: n. 11 consiglieri + 1 (*Sindaco*)

Battipaglia Anna, Ciancio Roberto, Di Martino Gennaro, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Antonio, Pagano Bartolomeo, Salzano Giuseppe, Villani Luigi, Viziola Roberto, Cuofano Giovanni Maria (*Sindaco*).

Risultano assenti: n. 5 consiglieri

Afeltra Antonietta, D'Acunzi Giovanni, Fabbricatore Giuseppe, Montalbano Anna Lisa e Senatore Giuseppe.

Sono presenti senza diritto di voto gli assessori: Citarella Massimiliano, Fortunato Teobaldo, Sessa Carmine Paolo e Riso Maria Stefania Maddalena, Vigorito Maria Giuseppa.

Sono, altresì, presenti il responsabile dell'area economica finanziaria ed il collegio dei revisori dei conti.

Il **Presidente** passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 5° dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Regolamento rimborso spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni”**

Quindi, concede la parola all'assessore Citarella Massimiliano - relatore, il quale procede ad illustrare l'argomento oggetto di discussione e a dare, quindi, lettura della relazione di proposta, agli atti del Consiglio.

Successivamente, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i consiglieri comunali ad iscriversi per gli interventi.

Si susseguono gli interventi dei consiglieri Viziola, Ciancio e Di Martino (omissis - trascrizione integrale da pag. 29 a pag. 31 dell'allegato verbale della seduta).

Preliminarmente il Presidente ringrazia l'assessore ed i Consiglieri per il loro contributo, dichiara chiusa la discussione e pone a votazione l'argomento iscritto al punto 5° dell'ordine del giorno avente ad oggetto : *“Regolamento rimborso spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni”*, la cui proposta, viene allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato Sub “A”).

Si procede all'appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11 + 1 *Sindaco*

Assenti n. 5 consiglieri (Afeltra, D'Acunzi, Fabbricatore, Montalbano e Senatore).

La votazione palese per appello nominale sortisce il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 11 + 1 (*Sindaco*)

Battipaglia Anna, Ciancio Roberto, Di Martino Gennaro, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Antonio, Pagano Bartolomeo, Salzano Giuseppe, Villani Luigi, Viziola Roberto, Cuofano Giovanni Maria (*Sindaco*).

Alle ore 17,40 si allontana il consigliere Viziola.
Risultano presenti 10 consiglieri + 1 (*Sindaco*)

Successivamente, il Presidente, su proposta del relatore, sottopone a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, che viene approvata con 11 voti favorevoli (n. 10 consiglieri + Sindaco).

Quindi, prende atto della votazione effettuata e ne proclama l'esito così come in precedenza riportato: Il Consiglio comunale approva l'argomento relativo ad "Regolamento rimborso spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni", rendendo l'atto immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **che** l'articolo 28 del CCNL 14 settembre 2000, prevede che l'Ente, anche a tutela dei propri interessi, nel caso vi sia l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o di compiti d'ufficio, assume a proprio carico, salvi il conflitto d'interessi, ogni onere a difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;
- **che** il medesimo articolo 28 stabilisce la ripetizione delle somme erogate in caso di condanna del dipendente per dolo o colpa grave;
- **che** non è rinvenibile, nella legislazione, analoga normativa da applicare agli amministratori pubblici per la medesima fattispecie;

CONSIDERATO:

- **che** la giurisprudenza di molte Sezioni Regionali della Corte dei Conti non esclude che analoga tutela possa essere estesa agli amministratori pubblici, considerando che la eventuale rimborsabilità delle spese legali sia atto discrezionale di pura gestione, facente capo esclusivamente all'ente di competenza, seppure con le dovute cautele (cfr Corte dei Conti Puglia sentenza 787/2012 – deliberazione n. 86/2012 Corte dei Conti Lombardia);
- **che** in questo ultimo caso l'Ente è tenuto a fare, nel proprio interesse, delle opportune valutazioni, fra l'altro deducibili dal tenore dell'articolo 28 sopra citato, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

Rilevato che la questione relativa al rimborso spese legali, ai dipendenti ed amministratori di questo Ente, non trova disciplina in norme di dettaglio e che occorre colmare tale lacuna, per la certezza delle situazioni che si potranno creare;

Ritenuto di dover proporre un apposito Regolamento che disciplini il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni;

Visto il regolamento allegato alla proposta;

Dato atto del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000.

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11+ 1 Sindaco

Voti favorevoli n. 11 + 1 (Sindaco)

Battipaglia Anna, Ciancio Roberto, Di Martino Gennaro, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Antonio, Pagano Bartolomeo, Salzano Giuseppe, Villani Luigi, Viziola Roberto, Cuofano Giovanni Maria (Sindaco)

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1. di approvare l'allegato Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli Amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni, composto da n. 9 articoli (allegato sub "B").
2. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi di quanto disposto dal D.L.gvo 33/2013.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento, con 11 voti favorevoli (presenti n. 10 consiglieri + Sindaco)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

IL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI ED AGLI AMMINISTRATORI PER GIUDIZI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

PREMESSO:

- **che** l'articolo 28 del CCNL 14 settembre 2000, prevede che l'Ente, anche a tutela dei propri interessi, nel caso vi sia l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o di compiti d'ufficio, assume a proprio carico, salvi il conflitto d'interessi, ogni onere a difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;
- **che** il medesimo articolo 28 stabilisce la ripetizione delle somme erogate in caso di condanna del dipendente per dolo o colpa grave;
- **che** non è rinvenibile, nella legislazione, analoga normativa da applicare agli amministratori pubblici per la medesima fattispecie;

CONSIDERATO:

- **che** la giurisprudenza di molte Sezioni Regionali della Corte dei Conti non esclude che analoga tutela possa essere estesa agli amministratori pubblici, considerando che la eventuale rimborsabilità delle spese legali sia atto discrezionale di pura gestione, facente capo esclusivamente all'ente di competenza, seppure con le dovute cautele (cfr Corte dei Conti Puglia sentenza 787/2012 – deliberazione n. 86/2012 Corte dei Conti Lombardia);
- **che** in questo ultimo caso l'Ente è tenuto a fare, nel proprio interesse, delle opportune valutazioni, fra l'altro deducibili dal tenore dell'articolo 28 sopra citato, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della proprio immagine;

Rilevato che la questione relativa al rimborso spese legali, ai dipendenti ed amministratori di questo Ente, non trova disciplina in norme di dettaglio e che occorre colmare tale lacuna, per la certezza delle situazioni che si potranno creare;

Ritenuto di dover proporre un apposito Regolamento che disciplini il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni;

Visto il regolamento allegato alla presente proposta;


Dato atto del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio interessa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000.

SI PROPONE

Di approvare l'allegato Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli Amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni, composto da n. 9 articoli.

Di dare alla delibera di approvazione della presente proposta l'immediata eseguibilità.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Celotto



Oggetto: Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime il parere **FAVOREVOLE**

Nocera Superiore, Li 10.03.2016


Il Responsabile S. O. Avvocatura
avv. Antonio Pentangelo



Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Nocera Superiore, li 10.3.2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
dott. Angelo Padovano





Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

◆

Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni.

Sommario.

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Ambito di applicabilità.....	2
Art. 3 - Esclusioni.....	2
Art. 4 - Condizioni per l'ammissione.....	2
Art. 5 - Istanza per l'ammissione.....	3
Art. 6 - Procedimento.....	4
Art. 7 - Limiti massimi di rimborso.....	4
Art. 8 - Conclusione favorevole del giudizio.....	5
Art. 9 - Norma finale di disciplina transitoria e di rinvio.....	5

Art. 1 - Oggetto.

1. Le norme di cui al presente articolato regolano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile, aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 - Ambito di applicabilità.

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento civile, penale o contabile nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio.

2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale.

3. Ai fini del presente Regolamento, ai dipendenti pubblici sono parificati gli Amministratori Comunali quali il Sindaco ed i componenti la Giunta Comunale, per i giudizi derivanti dall'esercizio del mandato elettorale.

4. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del rimborso sono quelle indicate per i dipendenti.

5. Il rimborso delle spese processuali non potrà che essere riferito all'esito conclusivo dell'intero giudizio indipendentemente dalle risultanze delle singole fasi o gradi.

Art. 3 - Esclusioni.

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di Commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge.

2. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

3. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente e/o dall'amministratore.

Art. 4 - Condizioni per l'ammissione.

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente dell'Ente ricopra la qualifica di "Pubblico Ufficiale" la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione, ovvero di giudizi civili e contabili, il cui titolo abbia nesso di causalità legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto

dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio.

2. Non è prevista la tutela degli interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale. La connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi attività che necessariamente si collegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché con nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto i suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto.

3. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito dal dipendente; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve, inoltre, essere svolta in diretta connessione ai fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione.

4. Non è ammesso il patrocinio legale, ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per la sua difesa a seguito dell'accertamento delle seguenti condizioni:

- a) l'assenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;
- b) la stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibili, quindi, al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all'amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale;
- c) l'assenza di conflitto di interesse tra il dipendente ed il Comune di Nocera Superiore.

Art. 5 – Istanza per l'ammissione.

1. Il dipendente, per poter essere ammesso al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve dare immediata comunicazione riservata al Sindaco dell'apertura del procedimento a suo carico, indicando i capi di imputazione ed i fatti che li presuppongono nonché ogni ulteriore utile elemento finalizzato alla valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione. La comunicazione dovrà anche contenere l'indicazione del nominativo del difensore di fiducia prescelto per la difesa e l'impiego a trasmettere, a procedimento concluso, copia degli atti di difesa in uno alla sentenza assolutoria. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e quelli in capo al dipendente, anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso.

2. Il conflitto di interesse sorge comunque:

- a) in presenza di fatti e/o atti compiuti con dolo o colpa grave;
 - b) quando per il fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga dal Comune;
 - c) quando, a prescindere dall'esito del procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente ed amministrativamente per mancanze attinenti al compimento dei doveri di ufficio.
3. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto d'interesse.

Art. 6 – Procedimento.

1. Il provvedimento di riconoscimento di rimborso, ovvero di diniego, è di competenza della Giunta Comunale sulla scorta dell'istruttoria riservata svolta del Servizio Omogeneo Avvocatura, soprattutto ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità fissati nel presente regolamento.

2. La Giunta Comunale, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, procederà, previa istruttoria del Servizio Omogeneo Avvocatura, ad assumere provvedimento con il quale:

- a) darà atto, per quanto allo stato, dell'inesistenza di conflitti d'interesse col dipendente per imputazioni di cui al procedimento giudiziario;
- b) prenderà atto, allo stato e salvo la verifica per quanto esisterà in sentenza, delle dichiarazioni del dipendente che i fatti contestati siano direttamente connessi all'adempimento dei compiti d'ufficio e che non sussiste conflitto d'interessi;
- c) dichiarerà non sussistere elementi di non gradimento sul nominato difensore di fiducia;
- d) prevedere sul competente capitolo di bilancio, a tale scopo, la somma di cui al successivo art. 7 quale limite massimo di spesa rimborsabile per il singolo grado di giudizio;
- e) si riserverà successivo provvedimento, all'esito delle risultanze che saranno statuite in sentenza, in ordine alla valutazione di sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del rimborso del limite massimo stabilito dal presente regolamento.

3. Il provvedimento è pubblicato nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/2003 e dello stesso dovrà darsi compiuta comunicazione al dipendente.

Art. 7 – Limiti massimi di rimborso.

1. il rimborso delle spese legali è sempre limitato all'importo dei minimi tariffari relativi alle singole voci e per il relativo grado di giudizio, in relazione all'effettivo valore della controversia; il tutto, così come disciplinato dal Decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55.

2. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono e della documentazione a rigorosa comprova dell'attività svolta.

3. Il rimborso è limitato, comunque, all'attività svolta da un solo difensore.
4. In caso di riconoscimento, in sentenza, delle spese di lite a favore del dipendente e/o del suo procuratore costituito, l'importo liquidato andrà detratto dal rimborso a carico dell'Ente.

Art. 8 – Conclusione favorevole del giudizio.

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente nei cui confronti sia stato adottato il relativo preventivo provvedimento di cui all'art. 6, solo in presenza di conclusione del procedimento:
 - a) in materia penale: con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o cosiddetta liberatoria nel merito o di emanazione di un provvedimento di archiviazione con cui si stabilisca l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione;
 - b) in materia civile: con sentenza definitiva con la quale venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
 - c) in materia contabile: con sentenza definitiva con la quale sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.
2. Non si provvede al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato, di amnistia, di patteggiamento e di intervenuta oblazione, in quanto istituti riconducibili ad un atto di volontà dell'interessato che avrebbe anche potuto rinunciare ad essi.
3. In ogni caso, ai fini del legittimo riconoscimento al rimborso, deve potersi escludere una eventuale responsabilità di tipo amministrativo o disciplinare, per mancanze attinenti al compimento di doveri d'ufficio, così come non devono emergere comportamenti illegittimi o inopportuni che integrano una deviazione dal fine pubblico e siano, pertanto, connotati da eccesso di potere o che abbiano creato un danno patrimoniale o di immagine all'Ente.

Art. 9 – Norma finale di disciplina transitoria e di rinvio.

1. Il presente Regolamento non dispone che per il tempo successivo alla sua approvazione.
2. In via transitoria, per le istanze di rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti o amministratori presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento ed a tutt'oggi non liquidate per mancanza dei requisiti formali, quali assenza di comunicazione preventiva, ovvero del provvedimento di Giunta Comunale di cui al precedente art. 6 o altro, vanno applicate, per il periodo di diciotto mesi, le norme fissate dal presente regolamento.

3. A tale effetto, a sanatoria e per evitare l'insorgere di possibili contenziosi, si provvede all'istruttoria delle singole pratiche, con valutazione ex post dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 e seguenti del presente regolamento, con acquisizione della relativa comunicazione giustificativa dell'attività svolta e con applicazione dei criteri relativi ai parametri economici di cui al precedente art. 7.

4. Per quanto non concerne espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda al richiamo delle norme di legge e dei Contratti e Accordi Collettivi di Lavoro ed alle disposizioni dettate dal Codice Civile.

VERBALE n. 3 DEL 31-03-2016

L'anno duemilasechis addo trentino del mese di marzo
ore 11,15 nelle consueti sale di riunione del c.p.i. - gruppo
Councilor e seguito di convocazione del 24-03-2016 prot. 8102,
si è riunita la 1^a Commissione consiliare "Affari Generali -
Organizzazioni - Bilancio - Patrimonio e Trasparenza" per discutere
dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- Regolamento rimborso spese legali ai dipendenti ed agli amministratori
in giudizio derivanti dall'esercizio delle funzioni;
- Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle
partecipate 2015;
- Spese per referendum popolare del 17-4-2016 - Funzioni
bilancio provvisorio 2016 - Rettifiche;
- Vari ed eventuali.

Sono presenti:

- Presidente - dott. L. Tullio
- Componenti - Cares R.; Di Martini G.; Senatore G.
- Sedute valide - E' presente l'ass. C. Terelle

Il Presidente introduce l'argomento posto al n. 1 dell' o.d.g.

Il componente Cares discute del Regolamento "de facto".

Dopo un ampio approfondimento, la Commissione ~~ha~~
decide di approvare le seguenti modifiche:

- art. 8 comma 1 lett. e "in materia finale: con sottile
difettiva di conclusione con formula piena o condizionale
l'andata nel merito, o di emanazione di un provvedimento
di espropriazione, con cui si stabilisce l'esistenza
dell'elemento produttivo del danno e delle colpe gravi e da
cui emerge l'ordine di pregiudizio per gli interessi
dell'Amministrazione".

La Commissione lancia l'argomento e lo rimanda al
Consiglio comunale per le difettive approvate.

L'oratore illustra l'argomento di cui al punto 2) dell' o. d. g.

Alle ore 12,25 entra il componente Pagano B. L'argomento, dopo una esauriente e chiara discussione, viene approvato, licenziato e mandato al C.C. per la definitiva approvazione.

Il Presidente introduce l'argomento riguardante al punto 3) dell' ordine del giorno.

Relazione l'oratore illustra che espone ai componenti le rettifiche di un provvedimento di G.C. n. 174 adottato nella seduta del 22-03-2016 che riguarda una variazione di bilancio.

Lo stesso viene licenziato e mandato al C.C. per le sue rettifiche.

Il componente Sindona reitera le richieste formulate nel verbale della precedente Commissione in ordine ai debiti fuori bilancio e invita il Presidente a sollecitare l'esame del regolamento dell'Associazione avendo un'urgenza urgente e necessaria, e chiede che il suddetto verbale venga trasmesso all'ufficio legale.

La seduta è tolta alle ore 13,00.

Del che è verbale che viene letto e sottoscritto.

Luigi Della

Marilisa

Stella

Francesca
Patri

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si passa al quinto all'ordine del giorno, avente a oggetto: "Regolamento rimborso spese legali ai dipendenti e agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni". Relaziona l'Assessore Citarella.

ASSESSORE CITARELLA – Grazie Presidente e buona sera. La proposta ha ad oggetto il Regolamento riguardante il rimborso spese legali ai dipendenti e agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle loro funzioni. Il presente Regolamento viene portato all'approvazione del Consiglio, proprio per disciplinare le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori dell'Ente nei procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile, aperti nei confronti degli stessi. Si chiarisce che le norme di tale Regolamento rispettano il Dettato dell'Art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale del 14 settembre 2000 e pertanto si applicano per i procedimenti riguardanti atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del Servizio e dell'adempimento dei compiti di ufficio, in assenza di dolo, colpa grave e di conflitto di interesse. La competenza in merito al vaglio è della Giunta ed il riconoscimento avverrà solo a conclusione del relativo procedimento giudiziario. Voglio precisare che con il presente Regolamento si è dotato l'Ente di una disciplina di norme di dettaglio, intesa a colmare la lacuna esistente e quindi a dare certezza di situazioni che potranno addivenire. E' una disciplina già normata, ripeto, con il Regolamento diamo norme di dettaglio alla stessa.

VIZIOLA – Assessore, quali sono le lacune che state colmando?

ASSESSORE CITARELLA - Non esisteva un Regolamento dell'Ente e quindi stiamo dando norme di dettaglio attraverso l'approvazione del Regolamento proprio su una materia che già è disciplinata, però, normativamente dal punto di vista nazionale. Pertanto, si propone di approvare la proposta, così come presentata agli atti e si chiede l'immediata esecutività. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Citarella. Se non ci sono interventi, si passa alla votazione.

VIZIOLA – Un attimo, Presidente, chiedo la parola. Ma sono di sostanza queste variazioni rispetto alla normativa nazionale o no?

ASSESSORE CITARELLA – Io ho solo detto che abbiamo normato nel dettaglio quella che già è la normativa, quindi ricalca la normativa.

VIZIOLA – E' un copia e incolla il Regolamento?

ASSESSORE CITARELLA – E' un Regolamento che disciplina l'Istituto e ha valenza, una volta approvato nell'Ente, e ricalca quella che è la Legislazione Nazionale.

VIZIOLA – No, perché, ho sentito prima che c'erano alcune lacune, carenze.

ASSESSORE CITARELLA – No, mancava la regolamentazione. Allora, penso che nel momento in cui c'è una problematica attinente all'oggetto, è sempre meglio che ci sia anche una regolamentazione interna all'Ente, è ovvio che si applica la normativa Statale di riferimento, però è bene che ci sia anche una regolamentazione...

VIZIOLA – Ma Regolamento come processo di semplificazione nel comprendere le vicende, quando possono interessare i dipendenti...?

ASSESSORE CITARELLA – Sì, abbiamo anche dettato una procedura, che è quella del vaglio preventivo, ma è previsto dalla norma, da parte della Giunta. Scusami, Roberto, abbiamo condiviso in Commissione il Regolamento, tant'è vero che abbiamo suggerito anche una correzione all'Art. 8, se ricordo bene, con i componenti della Minoranza.

CIANCIO – Volevo solo aggiungere (e certamente non mi volevo sostituire all'Assessore) che sostanzialmente l'Ente era carente di questo Regolamento e forse è arrivato proprio al momento opportuno, perché diciamo che c'è stata la normativa che è diventata di nuovo elastica come lo era per il passato, perché di recente era successo che, facendo riferimento (come faceva anche il Comune di Nocera Superiore) a delle Sentenze della Corte di Cassazione, si prevedeva il rimborso delle spese legali solamente dei dipendenti dell'Ente che andavano incontro a procedimenti penali particolari nello svolgimento di quelle che erano le rispettive funzioni e quindi erano rimasti un po' esclusi gli amministratori in particolare. La normativa, invece, di recente sembrerebbe che sia diventata di nuovo elastica, nel senso che abbia esteso nuovamente questa possibilità anche ai pubblici amministratori e secondo me giustamente, perché chi amministra una città, indubbiamente può andare incontro effettivamente a dei problemi e per cui io ritengo che sia giusto gli spetti il rimborso spese. Per cui, il Regolamento sostanzialmente... Gli amministratori io ritengo che sia la Giunta. Noi, per la verità, in Commissione abbiamo anche tentato una forzatura (lo

posso dire tranquillamente), cercando di inserire anche i Consiglieri Comunali, però onestamente, andando ad essere pignoli, la verità è che la norma parla di amministratori e per amministratori si intende chi delibera in Giunta e quindi il Sindaco e gli Assessori. Certamente si pone il problema del Consigliere delegato, che comunque amministra, ma che comunque non ha il potere di firma in Giunta, quindi poi queste cose magari saranno oggetto di future Sentenze e quindi di futura Giurisprudenza, quantomeno noi ci siamo adeguati a quella che è la normativa, che onestamente è più elastica di quella recente.

VIZIOLA – Ma in questo Comune non abbiamo i Consiglieri delegati, o mi è sfuggito qualcosa?

CIANCIO – No, non ne abbiamo, però li potremmo sempre avere.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Consigliere Di Martino.

DI MARTINO – Volevo solo chiarire una cosa. Si parla di rimborso, però facciamo chiarezza, il rimborso è previsto solo in caso di assoluzione o di archiviazione, perché magari chi non ha partecipato alle Commissioni, non essendo...

CIANCIO – Addirittura si parla di assoluzione con formula piena, quella che oggi si chiama “di non luogo a procedere”, per non aver commesso il fatto e quindi, voglio dire, deve essere anche un’assoluzione specifica e particolare. Quindi l’Ente e quindi lo Stato e quindi noi cittadini interveniamo a pagare le spese legali del dipendente o dell’amministratore solamente in un caso specifico, laddove c’è il reato e c’è la condanna chiaramente... Anche il non luogo a procedere in quella che è l’udienza preliminare, chiaramente!

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono altri interventi, prego il Segretario di procedere... Prego.

PAGANO B. – Chiedo scusa, Assessore, ma all’Art. 8 io vedo un’aggiunta a penna...

ASSESSORE CITARELLA – E’ la correzione che abbiamo fatto in Commissione.

PAGANO B. – Ed è stata inserita?

ASSESSORE CITARELLA – Sì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Segretario, procediamo all'appello ed alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE ED ALLA VOTAZIONE.


INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La proposta passa con 12 voti a favore, compreso il Sindaco, quindi all'unanimità dei presenti. Votiamo con lo stesso criterio l'immediata esecutività?

SEGRETARIO GENERALE – Si allontana Viziola alle ore 17:40 prima della votazione dell'immediata esecutività.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E allora, rivotiamo daccapo la votazione. Immediata esecutività all'unanimità dei presenti? Va bene.

Del che è verbale, letto, e sottoscritto:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto messo comunale che copia della presente deliberazione è stata :


Affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno:

12 MAG. 2016

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al **27 MAG. 2016**

Dalla Residenza Municipale **12 MAG. 2016**

Il messo comunale



* Pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno _____

e contro di essa _____ sono state presentate opposizioni.

Dalla Residenza Municipale _____

Il messo comunale


ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

12 MAG. 2016

ai sensi dell' art. 134 – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267

Dalla Residenza Municipale **12 MAG. 2016**



Il Segretario generale

